

# On.le Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Puglia

Via G. Matteotti n. 56 70121 – B A R I  
[puglia.controllo@corotecert.it](mailto:puglia.controllo@corotecert.it)  
dott. Pierpaolo Grasso – Magistrato Istruttore

c.a. dott. Marco Pesola

## RISCONTRO SULLE OSSERVAZIONI AI RENDICONTI 2016-2017 prot. 19154 del 09.08.2019

Con la presente, si riscontra la nota in oggetto. In via preliminare, tuttavia, è d'uopo una breve premessa su

### L'ANTEFATTO E IL FATTO STORICO

L'odierna A.C. si è insediata in data 31.07.2017 (delibera CC n.20/2017 – **doc.01**) – all'esito delle elezioni comunali del giugno 2017 e della proclamazione del nuovo Sindaco in data 04.07.2017 – ed ha rinvenuto una situazione particolarmente complessa, carente e difficile dell'Ufficio Servizi Finanziari.

Sin dall'insediamento – infatti – insorgeva una grave malattia del responsabile del predetto Ufficio (che nel 2017 restava assente per complessivi 110 giorni e che veniva a mancare in data 09.08.2017), ma soprattutto constatava che:

- non vi era mai stato nell'Ente un avvio completo delle procedure di armonizzazione contabile (vedasi e-mail del SEGRETARIO GENERALE del 28.09.2018 a tutti i responsabili);
- vi era una assoluta carenza di coordinamento tra i vari uffici e servizio finanziario (vedasi estratto verbale revisori rendiconto 2016 e delibera GM 110/2017 da cui si evince il mancato riaccertamento residui da parte della Giunta Comunale, e perfino nel riaccertamento straordinario dei residui (**doc. 02**) *non è possibile verificare*, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011 :
  - o 1. se si sia proceduto nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, obbligazioni perfezionate e scadute alla data dell'1 gennaio 2015, e per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, sia indicata la natura della fonte di copertura;
  - o 2. se nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
  - o 3. se nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio sia costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
  - o 4. se nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al Fondo crediti di dubbia esigibilità (di seguito FCDE). L'importo del fondo sia determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2.

A seguito di approvazione del rendiconto 2017 l'ente - a dimostrazione dell'errato riaccertamento straordinario - ha proceduto, a seguito di attenta analisi a cancellare residui attivi, con la procedura

ordinaria per circa 400.000 euro riguardanti somme erroneamente accertate e prive di titolo giuridico.

In data **20/06/2018** con apposita delibera **n. 26** il Consiglio Comunale ha proceduto ad accertare un disavanzo di Amministrazione di euro 399.549,06 ulteriore rispetto al disavanzo da riaccertamento straordinario del 2015 di **euro 2.139.785,10**, dando conseguentemente copertura finanziaria negli esercizi 2018-2020 con ulteriore contrazione della spesa corrente.

In data 06/05/2019, a seguito di rendiconto 2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 (**doc. 03**), a seguito di una più accorta gestione finanziaria, si rileva la copertura del disavanzo accertato nell'esercizio precedente, riassorbito per intero.

### **I CHIARIMENTI RICHIESTI**

dalla Corte dei Conti, derivano dalla compilazione da parte dell'organo collegiale dei Revisori, dei questionari dei rendiconti 2016 (Siquel) e 2017 (Con.Te).

### **NEL MERITO**

#### **Con il punto 1 la Corte evidenzia:**

*1) Come già avvenuto per i rendiconti 2012 (approvato in data 6 maggio 2013), 2014 (approvato in data 25 maggio 2015), 2015 (approvato in data 25 maggio 2016) e per il bilancio di previsione 2016-2018 (approvato sempre in data 25 maggio 2016), anche i rendiconti del biennio 2016 e 2017 in esame sono stati approvati oltre i termini previsti dalla legge, rispettivamente il 26 maggio 2017 ed il 20 giugno 2018. Considerato che in passato, con la nota di risposta relativa all'istruttoria sui rendiconti 2012-2013 (n.1751 del 22 gennaio 2016, pag.2) il Comune di Galatone aveva motivato il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2014 con l' "enorme mole di lavoro" derivante dall'applicazione delle nuove regole contabili (giustificazione priva di rilevanza giuridica), e che poi con la nota di risposta relativa all'istruttoria sui rendiconti 2014-2015 e bilancio 2016-2018 (n. 26415 del 10 novembre 2017) il ritardo era stato imputato allo stato di salute precario del Responsabile del Settore Finanziario, venuto a mancare in data 09 agosto 2017, si chiede di indicare le ragioni dell'ulteriore ritardo nell'approvazione dei rendiconti 2016 e 2017, specificando se, nelle more dell'approvazione dei rendiconti indicati, si sia proceduto ad assunzioni di personale o collaborazioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. Si comunichi anche la data di approvazione del rendiconto 2018 e se, a fronte dei ritardi indicati, il Prefetto abbia proceduto ad avviare le procedure disciplinate dagli articoli 141 e 227 del D.Lgs. n.267/2000.*

#### **Sull'approvazione in ritardo dei rendiconti, si deduce :**

Si conferma l'approvazione in ritardo del rendiconto 2016 (approvato in data 26.05.2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18), poco prima del rinnovo del Consiglio Comunale e quando le condizioni del responsabile del settore Finanziario purtroppo erano già gravi. I ritardi sono certamente imputabili a tali circostanze.

Si conferma l'approvazione in ritardo del rendiconto 2017 (approvato in data 20.06.2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26).

**Il ritardo tuttavia è imputabile** alla doverosa e necessaria ricostruzione dettagliata dei residui attivi e passivi, con una fitta e lunga interlocuzione con i vari uffici comunali ed in particolare con l'ufficio tributi.

A rendiconto 2017, per la **prima volta**, il Comune di Galatone **ha proceduto ad accertare i propri residui attivi e passivi** con varie determinazioni di ogni responsabile; all'uopo se ne riportano gli estremi e si allegano le determinazioni e la deliberazione del riaccertamento ordinario dei residui (**doc. 04**).

Nel confermare quanto già contenuto nella nota di risposta all'istruttoria dei rendiconti 2014 e 2015 nonché del bilancio 2016-2018, circa lo stato di salute precaria dell'allora Responsabile del Settore Finanziario,

deceduto nei primi giorni del mese di agosto 2017, per cercare di fronteggiare la situazione di difficoltà in cui versava l'ufficio, con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 19.07.2017 avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione tra i comuni di Galatone e Parabita per l'utilizzo congiunto di risorse umane relative al servizio economico finanziario", questo Ente ottenne la collaborazione per mesi 2 del Responsabile del Settore Economico Finanziario di quel Comune. Dal mese di settembre 2017, con apposito decreto sindacale n. 11 del 15.09.2017 la responsabilità del settore fu affidata *ad interim* al Segretario Generale sino al mese di luglio 2018, allorché la responsabilità è stata conferita *ad interim* al dott. Giuseppe Colopi, responsabile del Settore 3 - Sviluppo economico-Attività produttive-Tributi.

Con determinazione n. 1678 R.G. del 30.10.2017, del Responsabile del settore affari generali, è stata indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato per un anno di funzionario responsabile del servizio economico finanziario - categoria D3, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000. Dopo l'espletamento dell'intera procedura e l'approvazione dei relativi atti, intervenuta con determinazione n. 2013 R.G. del 29.12.2017 del Segretario Generale, il candidato selezionato ha dichiarato la propria indisponibilità alla sottoscrizione del contratto.

Di seguito, con deliberazione di G.C. n. 10/2018 è stata approvata una convenzione, ex art. 14 del CCNL 22.01.2004, con altro ente per l'utilizzo condiviso di un dipendente di categoria C avente profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile, per il servizio economico finanziario per il periodo 17.05.2018-31.12.2018.

Allo stato, dopo aver esperito infruttuosamente le procedure di mobilità ex artt. 30 e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, ad esito del susseguente espletamento di concorso pubblico, sono stati coperti due posti di *istruttore direttivo contabile*, dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2018, giusta deliberazione di C.C. n. 17 del 6 maggio 2019. Da ultimo, con **decreto sindacale n. 7 del 2 luglio 2019**, è stato nominato il nuovo Responsabile del Servizio finanziario.

#### **Si segnala che:**

- **il Bilancio di Previsione 2019-2021** è stato approvato nei termini di legge, in data 29/03/2019 giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 15;
- **il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2018** è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 89 del 12.04.2019 e definitivamente dal Consiglio Comunale in data 06.05.2019 con deliberazione n. 17.

**Per gli anni richiesti**, il Prefetto competente per territorio, ha proceduto a **sollecitare l'approvazione** dei rispettivi rendiconti, ma **non risulta** agli atti dell'ufficio che si siano state formalmente avviate le procedure previste dagli artt. 141 e 227 del D. Lgs. n. 267/2000.

#### **Con il punto 2 la Corte richiede :**

2) *Nel corso del 2016 (punto 1.1 a pag.2 del relativo questionario) l'Organo di revisione ha osservato talune irregolarità e anomalie gestionali al Consiglio Comunale, in sede di relazione al rendiconto. Nello specifico, sono state rilevate la non congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi contenzioso (come da nota al punto 1.1, pag.2, del questionario 2016: "la valutazione dei fondi rischi necessita di una completa ed attenta ricognizione di tutto il contenzioso dell'ente che ad oggi appare incompleto, anche in relazione agli incarichi legali affidati in tempi passati e necessitanti di attenta ricognizione contabile degli stessi"; come da punto 1.10.2 a pag.24 del questionario 2016, i Revisori evidenziano che l'ente "non ha effettuato una attenta ricognizione del contenzioso pregresso e dunque ha proceduto ad accantonare solo quote forfettarie di oneri. Il Collegio ha posto riserva sulla congruità del fondo contenzioso o spese legali"; come da relazione al rendiconto 2016 (pag.21), il medesimo Collegio ha osservato "l'assenza di una puntuale ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti ed attuali, pertanto la valutazione è basata sulle comunicazioni effettuate verbalmente dal responsabile del servizio finanziario") e la non attendibilità dei valori patrimoniali e dei risultati economici generali e di dettaglio per via dell'assenza di un inventario dei beni mobili ed immobili aggiornato e riclassificato, nonché dell'assenza di carte di lavoro coerenti, anche alla luce della nuova normativa, che ha impedito all'Organo di revisione di attestare la corrispondenza*

*tra le scritture dell'ente e la situazione di fatto del patrimonio dell'ente (come da punto 5.2.1 a, b, c a pag.35 del questionario 2016, i Revisori, "in considerazione dell'assenza di scritture sistematiche, di un inventario aggiornato e riclassificato nonché per i rilievi esposti", non sono stati in grado di attestare la completezza e l'attendibilità della contabilità economico patrimoniale e dei suoi documenti; come da relazione al rendiconto 2016 (pag.51), l'assenza di un "inventario generale dei beni mobili ed immobili, aggiornato e riclassificato, nonché l'assenza di carte di lavoro coerenti, anche alla luce della nuova normativa", ha impedito all'Organo di revisione di "attestare la corrispondenza tra le scritture dell'ente e la situazione di fatto del patrimonio dell'ente"). Si chiede di descrivere le azioni poste in atto al fine di conformarsi alle indicazioni dettate dai Revisori in sede di relazione al rendiconto 2016. Considerato che all'epoca della redazione del questionario 2016 l'Organo di revisione (punti 2, 2.1 e 2.2 a pag.2 del relativo questionario) aveva anche rilevato una serie di inadempimenti relativamente alla documentazione da trasmettere alla BDAP (es. mancata allegazione degli atti indicati dalla lettera l) alla lettera p) dell'art. 11 c. 4 d.lgs 118/2011, mancata trasmissione del bilancio consolidato, mancato superamento degli esiti di quadratura), nonché circa l'obbligo della codifica elementare che "non risulta visualizzata sul mandato cartaceo" (punto 6, pag.4 con nota a pag.5, e punto 17, pag.7 del questionario 2016), si attesti il superamento delle criticità elencate, indicando, in particolare, le modalità di calcolo del FCDE e del fondo rischi contenzioso.*

### **In merito, si deduce :**

- La valutazione dei fondi rischi contenzioso è stata oggetto di una completa ed attenta ricognizione da parte dell'ufficio legale dell'ente. Infatti, essendosi l'Ente dotato, a seguito di delibera di G.M. 93 del 29/03/2018, dell'Avvocatura interna, già nel primo anno dalla sua attivazione si è registrata una notevole riduzione degli incarichi a legali esterni. Nel contempo l'Ufficio Legale si è adoperato per la deflazione del contenzioso ricorrendo, ove opportuno, all'istituto della negoziazione assistita.

A tal proposito, si evidenzia in merito agli incarichi a legali esterni che nel 2018 ne sono stati conferiti solo 14 a fronte dei 38 del 2017. Trattasi in larga misura di incarichi per la tutela legale dell'Ente conferiti per il secondo grado di giudizio promosso da controparte soccombente. L'Ufficio Legale, in ragione di opportunità ed efficienza amministrativa, ha ritenuto di affidare questi ultimi ai medesimi avvocati incaricati per il primo grado, previa sottoscrizione da parte di questi ultimi, di apposito disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso, per ciò che concerne il contenzioso gestito dall'Ufficio Legale, in ossequio alle "Linee guida per la gestione del nuovo contenzioso e per la valutazione del rischio soccombenza" diramate con deliberazione di G.M. n. 232/2018, il predetto Ufficio ha provveduto a richiedere al Settore Economico-Finanziario, uno stanziamento in relazione alla valutazione del rischio soccombenza, per l'esercizio 2019, su apposito capitolo di bilancio, relativo al pagamento dei debiti fuori bilancio e transazioni.

Tale valutazione è stata effettuata calcolando su una scala di:

- Rischio basso = 10%;
- Rischio medio = 30%;
- Rischio medio alto = 60%;
- Rischio alto = 80%;

un rischio medio di soccombenza pari al 30%, calcolato sul valore complessivo di ogni singolo contenzioso, ai sensi dei principi contabili dell'OIC che, "pur non aventi forza di legge, consigliavano (n. 3-65 e 3-66) di identificare e valutare eventuali passività potenziali, al fine di predisporre adeguati accantonamenti per la copertura di futuri debiti, o comunque per il loro eventuale riconoscimento. È evidente, infatti, che una corretta stima quantitativa del contenzioso passivo - effettuata sulla base del grado di maturazione dello stesso, dell'esito dei precedenti gradi di giudizio, nonché della stima del probabile esito - consente la messa in atto di efficaci misure prudenziali tese a limitare l'impatto di passività sopravvenute sugli equilibri di bilancio" (Corte dei Conti Sicilia, 26/2016/PRSP del 19/01/2016).

Già a partire dall'esercizio 2017, l'ente ha provveduto ad effettuare apposito accantonamento a fondo rischi contenzioso.

- In merito all'esigenza di procedere ad una revisione straordinaria dell'inventario comunale dei beni mobili ed immobili e riclassificato, si comunica che con determinazione n. 1395 del 17/12/2018 si è proceduto all'affidamento dell'incarico per la redazione dello stesso ad una ditta esterna. In seguito a tale affidamento il soggetto incaricato ha comunicato di aver terminato, nel corso del mese di aprile 2019, le attività finalizzate ad ottenere una situazione aggiornata al 31 dicembre 2018 del patrimonio comunale.  
Per maggiore dettaglio, si allega nota analitica prodotta dal soggetto incaricato, acquisita al prot. 19113 del 9 agosto 2019 (**doc. 05**).  
Si precisa che l'unica fase che rimane ancora da completare è il caricamento sul tracciato fornito dalla software house dell'Ente (data presunta di completamento delle operazioni è il 30 settembre 2019).
- Per quanto attiene la documentazione da trasmettere alla BDAP (es. mancata allegazione degli atti indicati dalla lettera l) alla lettera p) dell'art. 11 c. 4 d.lgs 118/2011, mancata trasmissione del bilancio consolidato, mancato superamento degli esiti di quadratura), nonché circa l'obbligo della codifica elementare che "non risulta visualizzata sul mandato cartaceo" (punto 6, pag.4 con nota a pag.5, e punto 17, pag.7 del questionario 2016), si rappresenta l'avvenuto superamento delle criticità elencate. Sul mandato cartaceo è riportata la codifica elementare.
- Le modalità di calcolo FCDE nel 2017 sono state le seguenti:

ANNO	RESIDUI AL 01.01					RISCOSSIONI C/RESIDUI				
	14	15			TOT	14	15			TOT
2013	2.669.589,42	0,00	0,00	0,00	2.669.589,42	1.233.627,14	0,00	0,00	0,00	1.233.627,14
2014	2.029.683,66	0,00	0,00	0,00	2.029.683,66	596.855,34	0,00	0,00	0,00	596.855,34
2015	1.432.828,32	1.272.509,00	0,00	0,00	2.705.337,32	206.597,08	748.174,08	0,00	0,00	954.771,16
2016	1.226.231,24	1.848.647,27	0,00	0,00	3.074.878,51	40.148,30	635.597,18	0,00	0,00	675.745,48
2017	1.186.082,94	2.219.168,47	0,00	0,00	3.405.251,41	26.735,36	458.522,83	0,00	0,00	485.258,19
	8.544.415,58	5.340.324,74				2.103.963,22	1.842.294,09			
					13.884.740,32					3.946.257,31
1)	MEDIA SEMPLICE RAPPORTI ANNUI				29,43%	70,57%				
2)	MEDIA SEMPLICE SUI TOTALI				28,42%	71,58%				
3)	MEDIA PONDERATA				22,76%	77,24%				
RESIDUI AL 1° GENNAIO 2018										
CAP	IMPORTO	RESIDUI AD OGGI	RESIDUI AL 01/01							
14	1.100.576,90	1.047.916,40	1.100.576,90							
15	2.710.311,64	2.339.990,64	2.710.311,64							
					FCDE					
totale	3.810.888,54				2.727.775,25	MEDIA SEMPLICE SUI TOTALI				
					media scelta →	2.689.454,99	MEDIA SEMPLICE RAPPORTI ANNUI			
						2.943.352,25	MEDIA PONDERATA			

**Con il punto 3 la Corte evidenziava:**

3) Il rendiconto 2016 (tabella 1.1.1, pag.9 del questionario) ed il rendiconto 2017 (Sezione I.I. - Gestione Finanziaria - Cassa, pag.25 del questionario) presentano entrambi, in termini di cassa, una differenza negativa di parte corrente (rispettivamente euro - 226.225,20 ed euro - 1.501.424,61). Il rendiconto 2016 (tabella 1.1.1, pag.10 del questionario) registra anche una differenza di parte capitale negativa (euro - 577.987,40). Si chiede di descrivere le cause di quanto indicato e le misure correttive adottate.

**In merito al presente punto, si deduce :**

Si rappresenta che sono state adottate le misure correttive per superare le criticità riscontrate. A tal proposito si riportano di seguito gli equilibri di cassa relativi all'anno 2018:

<b>2018</b>	<b>Riscossioni C/Competenza</b>	<b>Riscossioni C/Residui</b>
Titolo I	5.320.887,40	3.042.583,10
Titolo II	821.958,57	18.395,15
Titolo III	1.083.415,83	118.714,33
Titolo IV	401.800,12	69.082,95
	<b>7.628.061,92</b>	<b>3.248.775,53</b>
Titolo I	6.652.078,01	1.642.374,17
Titolo II	187.168,49	347.813,07
	<b>6.839.246,50</b>	<b>1.990.187,24</b>
<b>Risultati Differenziali</b>	<b>788.815,42</b>	<b>1.258.588,29</b>

#### **Con il punto 4 la Corte evidenzia :**

4) Con deliberazione n.135/PRSP/2018 del 14 settembre 2018 questa Sezione regionale di controllo aveva deliberato sui rendiconti degli esercizi 2014 e 2015 e sul bilancio di previsione 2016-2018, disponendo che l'ente adottasse tempestivamente ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate. In data 3 dicembre 2018 il Comune di Galatone ha trasmesso la deliberazione consiliare di presa d'atto della Delibera n. 135/PRSP/2018, allegando una delibera del consiglio comunale (n. 65 del 29/11/2018) di presa d'atto della relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del piano di rientro del disavanzo 2017 (art. 188, comma 1, d.lgs. n. 267/2000), nonché la relazione del Sindaco sullo stato di attuazione ai sensi dell'art. 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che "l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186 può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio... Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza". Dalla medesima relazione del Sindaco al Consiglio comunale risultava che: con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 20/06/2018 era stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2017, che presentava un disavanzo di euro 399.549,06; con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 20/06/2018 era stato approvato un piano di rientro dal disavanzo, in 3 esercizi, con quote annuali costanti di euro 133.183,02 garantendo "la copertura integrale del disavanzo entro l'esercizio finanziario 2021"; nella stessa deliberazione erano state individuate le risorse necessarie al ripiano del disavanzo di euro 399.549,06. Inoltre, era stato comunicato che nell'esercizio 2018 si era data copertura alla quota di disavanzo di euro 133.183,02, si era proceduto ad una serie di azioni atte ad eliminare strutturalmente il ripetersi di situazioni che potessero pregiudicare per il futuro gli equilibri di bilancio, si era costituito l'ufficio unico del contenzioso, si era proceduto ad affidare ed a garantire una accelerata riscossione dei tributi, ed erano in corso ulteriori azioni atte a garantire la riscossione delle entrate; per gli esercizi 2019 e 2020, il Comune di Galatone, nel procedere all'approvazione del nuovo bilancio, rilevava una contrazione di spese correnti sui bilanci 2019/2021. Dai dati presenti in BDAP e nei questionari relativi al biennio in esame, con riferimento al risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio, sono emerse (Sezione I – tabella 1, pag.22, del questionario 2017) parti disponibili negative per euro 1.986.874,92 (2015), euro 1.937.600,29 (2016), ed euro 2.265.823,18 (2017).

Con nota del 21/05/2019 (prot. 2626, verbale n. 9 del 16/05/2019), l'Organo di revisione ha lamentato la presenza, in sede di compilazione del questionario 2017 nel sistema ConTe, di un errore bloccante che ha dovuto superare senza fornire il dato di riferimento. Lo stesso collegio ha infatti constatato, in riferimento alla quantificazione della cassa vincolata, che al 31/12/2017 il Tesoriere aveva dichiarato che la cassa vincolata risultava pari ad euro 70.936,08, al di sotto di quella reale: l'Organo di revisione ha dunque evidenziato che la gestione 2017 è risultata "in violazione del principio contabile applicato punto n.10 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.". Non potendo l'Organo di revisione inserire un fondo cassa totale al 31/12/2017 pari ad euro 132.379,05 (di cui cassa vincolata euro 286.787,45), la parte del questionario 2017 dedicata alla cassa vincolata era quindi stata omessa. In altri termini, la cassa vincolata risultava maggiore della

consistenza del fondo cassa alla stessa data. Da quanto i Revisori hanno potuto riscontrare, l'ente solo di recente si è premunito di adeguati strumenti di rilevazione della cassa vincolata. I Revisori (pag.41 del questionario al rendiconto 2017) hanno nuovamente reiterato "la necessità di aggiornamento dei singoli vincoli di cassa alla data del 31/12/2017. Ciò si appalesa urgente ed inderogabile in considerazione della presenza di numerosi vincoli non registrati dal tesoriere. Il Collegio invita l'ente a procedere senza indugio alla ricostruzione dei singoli vincoli ex art 180 del TUEL ed a comunicarli attraverso idoneo provvedimento dirigenziale al tesoriere Comunale per l'aggiornamento contabile dei fondi di cassa vincolata".

Con recente nota del 06/06/2019 (prot. CdC 0002851-06/06/2019-SC\_PUG-T75-A) il Comune ha però attestato il superamento della criticità rilevata (in sostanza dovuta ad una duplicazione del flusso telematico): alla data del 20/08/2018, le somme vincolate erano pari ad euro 289.161,99 a fronte di un fondo cassa di euro 1.793.464,37. Invece alla più recente data del 1/05/2019, le somme vincolate erano pari ad euro 130.135,83 a fronte di un fondo cassa di euro 2.182.135,83.

Con nota del 28/05/2019 (relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del piano di rientro dal disavanzo, ai sensi dell'art. 188, comma 1) il Comune ha reso noto che in data 29.03.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021, ed in data 06.05.2019 è stato approvato il rendiconto 2018, che presenta un disavanzo di euro 1.714.172,14. La riduzione del disavanzo tra l'esercizio 2017 (euro 2.265.823,18) e l'esercizio 2018 (euro 1.714.172,14) risulterebbe, dunque, pari ad euro 551.651,04. Si chiede di confermare tutti i dati esposti, relazionando in merito alle misure correttive adottate riguardo alle criticità tuttora presenti.

#### **Sul predetto punto 4, si deduce :**

In merito alla cassa vincola si premette che l'Ente si è premunito di adeguati strumenti di rilevazione della cassa vincolata, ed oggi ha superato le criticità emerse.

Con riferimento all'errore bloccante riscontrato in sede di compilazione del Questionario al Rendiconto 2017, si ribadisce quanto già comunicato con nota del 06.06.2019, ossia che:

- il conto del Tesoriere presentato in sede di verifica non coincideva con la situazione di cassa e con le risultanze delle scritture contabili tenute dal Servizio finanziario, per un importo pari ad **euro 171.844,54**, a causa di una mera duplicazione del flusso telematico F24 EP, relativo al versamento delle ritenute IRPEF, avvenuto in data 29/12/2017. Pertanto, la consistenza di fatto del fondo cassa finale alla data 31 dicembre 2017 deve tenere conto di tale circostanza;
- successivamente, nel corso dell'esercizio 2018, tale anomalia è stata definitivamente regolarizzata mediante emissione di mandato di pagamento n. 4343/2017 a copertura del secondo modello F24 EP e conseguente recupero in compensazione delle maggiori somme versate nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
- si segnala che, sul punto, già il precedente Collegio dei Revisori dei conti aveva preso atto di quanto sopra con apposita annotazione riportata nella Relazione al rendiconto di gestione 2017 (pagina 61);
- per quel che concerne la consistenza della cassa vincolata, si precisa che, con determinazione n. 857 del 30 agosto 2018, si è comunque proceduto alla quantificazione delle somme vincolate, alla data del 20 agosto 2018, in misura pari ad **euro 289.161,99** a fronte di un fondo cassa complessivo di **euro 1.793.464,37**.

Da ultimo, si segnala che, in data 09.05. 2019, è stata determinata la consistenza della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2019, ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in misura pari ad **euro 130.135,83** (a fronte di un fondo cassa complessivo di **euro 2.182.135,83**), giusta determinazione n. 497/2019, debitamente trasmessa all'Istituto Tesoriere in data 20 maggio 2019.

Per quanto concerne lo stato di attuazione del piano di rientro dal disavanzo (ex art. 188, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000), si conferma quanto già comunicato con nota prot. 12914 del 28.05.2019 e, in particolare che:

- con deliberazione di C.C. n. **26 del 20/06/2018** è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2017, che presentava un disavanzo quantificato in complessivi **euro 399.549,06**;
- con successiva deliberazione di C.C. n. **27 del 20/06/2018**, è stato approvato il piano di rientro dal disavanzo, in tre esercizi attraverso quote annuali costanti di **euro 133.183,02** garantendo il ripiano **entro l'esercizio finanziario 2020**;
- con deliberazione di C.C. n. **15 del 29/03/2019**, è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

- con deliberazione di C.C. n. 17 del 06/05/2019, è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2018, che registra un disavanzo (E: Totale parte disponibile) pari ad euro – **1.714.172,14**.

Il prospetto rappresentativo del risultato di amministrazione riportato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2019, esecutiva ai sensi di legge, denota un miglioramento (una riduzione) del disavanzo, rispetto a quello dell'esercizio precedente, con uno scostamento di **euro 551.651,04**. Tale importo assorbe ampiamente la quota annuale dovuta dal Comune di Galatone per il piano di rientro dal disavanzo relativa all'esercizio 2018 – sia la quota di euro 71.326,17 di disavanzo da riaccertamento straordinario sia quella di euro 133.183,02 da riaccertamento ordinario – **nonché le quote di disavanzo da euro 133.183,02 annui, a carico del bilancio 2019 e 2020 del Comune di Galatone, derivanti da riaccertamento ordinario.**

Si rappresenta che, anche nel corso dell'esercizio 2019, si sta procedendo nell'attuazione di misure necessarie a garantire il contenimento della spesa e il consolidamento delle entrate onde ridurre strutturalmente il ripetersi di situazioni che possano pregiudicare in futuro gli equilibri di bilancio di questo Ente.

A tal riguardo, l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad incrementare al massimo l'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 19/03/2019, nonché a rivedere le tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e ad alcuni servizi pubblici a domanda individuale (asilo nido).

Si sta altresì proseguendo ad implementare l'attività di verifica e contrasto dell'evasione e/o elusione tributaria con riferimento all'esercizio in corso ed a quelli precedenti. In tal senso, si è affidato ad un soggetto esterno specializzato il servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali allo scopo di garantire una ottimizzazione di tali fasi.

#### **Con il punto 5 la Corte evidenzia:**

*5) L'ente nel corso del 2017 (punto 5 a pag.20-21 del relativo questionario) non aveva ancora provveduto a completare la valutazione dei beni patrimoniali in quanto l'istruttoria era in corso all'epoca della compilazione del questionario. Si chiede di confermare l'avvenuta conclusione della procedura, o la presenza di criticità, evidenziandone i risultati*

#### **Sul predetto si evidenzia:**

Sul punto, si comunica che con atto n. 1395 del 17/12/2018 si è affidato l'incarico per la revisione straordinaria dell'inventario comunale dei beni comunali mobili ed immobili aggiornato e riclassificato ad una ditta esterna.

In seguito a tale affidamento il soggetto incaricato ha comunicato di aver terminato, nel corso del mese di aprile 2019, le attività finalizzate ad ottenere una situazione aggiornata al 31 dicembre 2018 del patrimonio comunale.

Per maggiore dettaglio, si rinvia alla nota analitica prodotta dal soggetto incaricato, acquisita al prot. 19113 del 9 agosto 2019 (**doc. 04**).

Si precisa che l'unica fase che rimane ancora da completare è il caricamento sul tracciato fornito dalla software house dell'Ente (data presunta di completamento delle operazioni è il 30 settembre 2019).

#### **Con il punto 6 la Corte evidenzia :**

*6) Il Comune di Galatone nel biennio in esame ha sempre fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria (tabelle 1.2.3.1 a pag.12 del questionario 2016, e 5 a pag.28 del questionario 2017). Occorre considerare che l'ente si era avvalso dell'anticipazione di liquidità di cui all'art.1, co.13, del D.L. 35/2013, sia nel corso del 2013 per euro 1.187.518,58, sia nel corso del 2014 per euro 750.000,00 (quadro 1.14.4, pag.32, del questionario 2014), e che l'ente ha anche ottenuto da Cassa depositi e prestiti nel 2015, ai sensi del decreto del MEF del 07/08/2015, come riferito dai Revisori con nota prot. CdC 132 del 16/01/2018, una anticipazione di liquidità di euro 359.935,23 da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2014 (da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 20). I dati presenti nei questionari in esame non coincidono del tutto: ad es. nel questionario 2017 la tabella 5 a pag.28 non fa figurare l'anticipazione di tesoreria 2015, mentre nella colonna relativa all'anticipazione di tesoreria 2016 non vi è menzione delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti per euro 392.248,50 che invece risultano alla tabella 1.2.3.1, pag.12, del questionario 2016; nella tabella 5 a pag.28 del questionario 2017 non è menzionato nemmeno l'importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi. Occorre specificare*

le ragioni di quanto emerso, comunicando le azioni correttive adottate in merito. Si segnala anche la mancata compilazione della tabella 4, pagina 27, del questionario 2017. Occorre produrre i dati mancanti o dubbi. Con riferimento alla data odierna, l'ente dovrà comunicare: fondo cassa (distinguendo tra cassa libera e cassa vincolata); l'entità dell'anticipazione di tesoreria utilizzata e/o fondi vincolati utilizzati e non ricostituiti o non rimborsati; il limite della anticipazione di tesoreria concedibile; l'importo dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti; analitiche ed aggiornate indicazioni in merito ai debiti certi, liquidi ed esigibili non estinti per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori (art.4 D.Lgs. 231/2002).

**Sul predetto punto 6, si deduce :**

Ad oggi, l'ente ha ricostruito i relativi vincoli e segnala di non aver fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria nel corso dell'esercizio 2018 né, allo stato, nel 2019.

Con riferimento alla data odierna, la situazione è la seguente :

fondo cassa	cassa libera	cassa vincolata
1.090.191,05	960.055,22	130.135,83

Limite anticipazione tesoreria concedibile: € 3.307.587,64

Importo debiti certi liquidi esigibili esistenti al 31/12/2018: € 3.123.911,13

**Con il punto 7 la Corte evidenzia :**

7) E' stata rilevata (tabelle 1.5.2, pag.16 del questionario 2016 e 5.2, pag.9 del questionario 2017), con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, la mancata eliminazione dei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi (anche se non ancora prescritti). Si chiede di fornire chiarimenti in merito al relativo mantenimento in bilancio.

**Sul predetto punto 7, si deduce :**

Si sottolinea come l'ente, in sede di rendiconto di gestione 2017, ha proceduto ad una attenta rivisitazione dei propri residui attivi riguardanti principalmente attività di accertamento tributi.

In merito al mantenimento in bilancio dei residui in oggetto, si evidenzia che gli stessi, pur essendo decorso il termine di tre anni, conservano il loro titolo giuridico alla riscossione e, in ogni caso, il FCDE ne garantisce la relativa copertura.

**Con il punto 8 la Corte evidenzia :**

8) In materia di recupero della evasione tributaria, dalle tabelle 1.6.1 del questionario 2016 (pag.17) e 2.1 Sezione I.III del questionario 2017 (pag.31) sull'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione, è emerso quanto segue.

Nell'esercizio 2016, relativamente all'IMU, a fronte di un accertamento di euro 975.000,00, risultano effettuate riscossioni per soli euro 75.000,00; mentre per la TARSU/TIA/TARES, a fronte di un accertamento di euro 110.000,00, risultano effettuate riscossioni per soli euro 8.000,00; per COSAP/TOSAP e per tutti gli altri tributi non risulta effettuata alcuna attività. Peraltro, gli euro 975.000,00 ed euro 110.000,00 accertati per TARSU/TIA/TARES potrebbero essere il risultato di una previsione di entrata e/o di un illegittimo arrotondamento o comunque di una cattiva applicazione dell'art.179 del D.Lgs.n.267/2000. In aggiunta, in relazione al fondo crediti di dubbia esigibilità, l'Organo di revisione nella propria relazione al rendiconto 2016 (pag.21) nonché con nota in calce alla pag.19 del questionario 2016 ha rilevato "che la costruzione del FCDE per il 2016 e la conseguente verifica di congruità appare molto aleatoria e non rispettosa di quanto previsto dal principio contabile...Non risultano evidenziate le diverse metodologie di calcolo e dunque non risulta possibile evidenziare la convenienza del metodo di calcolo previsti dalla norma"; il Collegio ha anche invitato l'ente a "predisporre idonei prospetti e/o carte di lavoro onde consentire a questo collegio la verifica di congruità del FCDE 2016. Il Collegio ha pertanto formulato apposita riserva in sede di parere". Si chiede di fornire chiarimenti in merito alle iniziative avviate per il superamento delle criticità evidenziate. Si

conferma insufficiente la riscossione dei medesimi tributi nel corso dell'esercizio 2017 (Sezione I.III, pag.31, del questionario 2017): relativamente a TARSU/TIA/TARES, a fronte di un accertamento di euro 261.806,40, risultano effettuate riscossioni per soli euro 20.590,75; per IMU, a fronte di un accertamento di euro 656.430,00, non risulta addirittura alcuna attività di riscossione; mentre per COSAP/TOSAP e per tutti gli altri tributi non risulta, nuovamente, effettuata alcuna attività di accertamento. Inoltre, con riferimento alla tabella 1.6.2, pag.18-19 del questionario 2016, relativa all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, è emersa una non completa riscossione dei residui relativi a TARSU/TIA/TARI e IMU. Le medesime criticità sembrano persistere anche nell'esercizio 2017 (tabella 2.2, pag.32-33 del questionario 2017). In relazione ai proventi per violazioni del codice della strada, emergono dati del tutto discordanti tra quelli riportati alla tabella 2.2 (terza riga), pag.32, del questionario 2017, e quelli di cui alla tabella 1.6.2 (terza riga), pag.18, del questionario 2016, relativamente ai quali l'Organo di revisione (nella nota in calce alla pag.19 del questionario 2016) fa presente che l'ente "continua ad utilizzare erroneamente il principio di cassa non costruendo serie storiche evidenziando il grado di riscossione". Occorre motivare quanto descritto, nonché il persistere della già segnalata (si rimanda alla Deliberazione n.135/PRSP/2018 del 14 settembre 2018, pag.11-12) carente attività di recupero dell'evasione tributaria (mancati accertamenti e mancate o insufficienti riscossioni evidenziate), che comporta rischi per i futuri equilibri di bilancio dell'ente, e che sembra costituire una delle cause delle difficoltà dell'ente. A tal riguardo, considerati i dati emersi dai questionari del biennio 2016 e 2017 in esame, si chiede una dettagliata relazione, distintamente per ciascuna voce (es. ICI/IMU, TARSU/TIA/TARES/TARI, PROVENTI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, ecc.), in ordine ai residui attivi tuttora presenti in bilancio e di illustrare adeguatamente lo stato delle riscossioni per tali voci di entrata, fornendo aggiornamenti circa le somme riscosse. In particolare, distintamente per tributo e anno di accertamento, dovranno essere indicati i residui attivi tuttora presenti in bilancio e le somme finora riscosse. L'ente dovrà verificare e segnalare eventuali prescrizioni di crediti.

**Sul predetto punto 8, si deduce :**

**Esercizio 2016**

Relativamente all'accertamento IMU di euro 975.000,00 (ex cap. di bilancio7/5) la situazione attuale è la seguente:

CAP. 7/5 - Accertamento IMU	
IMPORTO RUOLO ORDINARIO	975.000,00
Incassato anno 2016	75.000,00
Rettifica per insussistenza a rendiconto 2016	- 148.736,86
Incassato anno 2017	142.315,67
Incassato anno 2018	69.909,67
Incassato anno 2019	45.743,36
<b>Residuo da riscuotere al 29/07/2019</b>	<b>493.294,44</b>

**Esercizio 2017**

Relativamente all'accertamento IMU di euro 656.430,00 (ex cap. di bilancio7/5) la situazione attuale è la seguente:

CAP. 7/5 - Accertamento IMU	
IMPORTO RUOLO ORDINARIO	656.430,00
Incassato anno 2017	0,00
Rettifica per insussistenza a rendiconto 2017	0,00
Incassato anno 2018	124.681,00
Incassato anno 2019	67.433,07
<b>Residuo da riscuotere al 29/07/2019</b>	<b>464.315,93</b>

Per la parte residuale si è provveduto, nel luglio 2019, all'avvio delle procedure per il recupero coattivo delle

somme. In ogni caso, il fondo crediti di dubbia esigibilità ne garantisce la relativa copertura.

### Esercizio 2016

Tassa Rifiuti, a fronte di un accertamento di euro 110.000,00, la situazione attuale è la seguente:

CAP. 18 - Accertamento TaRSU/TIA/TARES	
IMPORTO	110.000,00
Incassato anno 2016	8.000,00
Rettifica per insussistenza a rendiconto 2016	0,00
Incassato anno 2017	79.624,00
Incassato anno 2018	22.376,00
<b>Residuo da riscuotere al 31/12/2018</b>	<b>0,00</b>

### Esercizio 2017

Tassa Rifiuti, a fronte di un accertamento di euro 261.806,40 la situazione attuale è la seguente:

CAP. 18 - Accertamento Tarsu/TIA/TARES	
IMPORTO	261.806,40
Incassato anno 2017	20.590,75
Rettifica per insussistenza a rendiconto 2017	0,00
Incassato anno 2018	77.206,87
Incassato anno 2019	0,00
<b>Residuo da riscuotere al 29/07/2019</b>	<b>168.551,13</b>

### Esercizi precedenti (Tassa Rifiuti)

Cap.	Acc.to	Importo	Riscosso	Da riscuotere al 29.07.2019
14	827/2010	1.617.057,67	1.575.749,46	<b>41.308,21</b>
14	1683/2010	143.551,70	118.841,56	<b>24.710,14</b>
14	1345/2011	1.633.867,13	1.426.074,15	<b>207.792,98</b>
14	2069/2012	2.850.090,56	2.422.885,44	<b>427.205,12</b>
14	2872/2013	974.732,18	683.986,08	<b>290.746,10</b>

Per la parte residuale sono in corso le procedure per il recupero coattivo delle somme. In ogni caso, il fondo crediti di dubbia esigibilità ne garantisce la relativa copertura.

Con riferimento alle altre entrate (COSAP, ICP) si segnala che è stata svolta la relativa attività di accertamento che ha portato all'emissione di ingiunzioni fiscali per euro 25.000,00 riferite all'anno d'imposta 2016 e per euro 23.000,00 riferite all'anno d'imposta 2017.

Per quanto concerne i proventi per violazioni al Codice della Strada, alla data attuale non risultano residui attivi in bilancio ancora da riscuotere.

Non si evidenziano prescrizioni di crediti.

### **Con il punto 9 la Corte evidenzia :**

**9) Nel 2016 (punti 1.7.2.1.a e 1.7.2.1.b a pag.20 del relativo questionario) risultano definitivamente eliminati dalle scritture di bilancio i crediti riconosciuti come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito, senza che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza del credito sia stato adeguatamente motivato attraverso un'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale, o senza indicare le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione; non è stato conseguentemente ridotto il fondo crediti di dubbia esigibilità per lo stesso importo dei crediti eliminati dalle scritture contabili. Inoltre (punto 1.7.3 a pag.20 del questionario 2016), il riaccertamento dei residui attivi è stato**

effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, senza motivare le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale. Si motivi quanto emerso.

**Sul predetto punto 9, si deduce:**

L'eliminazione dei residui attivi, è avvenuta a seguito di una attenta analisi con atti determinativi di ogni singolo responsabile di settore. Non si è quindi trattato di una prescrizione, ma di una corretta applicazione, secondo le modalità di cui all'art. 3, co.4, del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118, e successive modifiche (art. 228 co. 3,TUEL).

Il fondo crediti dubbia esigibilità non è stato ridotto, in quanto l'attuale fondo appare congruo a garantire la permanenza degli equilibri di bilanci .

Il riaccertamento dei residui è stato effettuato dai singoli responsabili e le motivazioni sono riportate negli allegati di ogni determinazione effettuata in apposito prospetto. (**doc. 04**)

**Con il punto 10 la Corte evidenzia :**

*10) Con riguardo alla tempestività dei pagamenti, il Comune, nell'esercizio 2016 (punto 1.8.1 a pag.21 del relativo questionario) non risultava avere adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. L'ente non risultava nemmeno aver allegato al rendiconto il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 (punto 1.8.2 a pag.21 del questionario 2016). L'Organo di revisione con note inserite alla pag.21 del questionario 2016 ha segnalato, in merito alla tempestività dei pagamenti, che "l'ente non risulta dotato di idonei strumenti per facilitare e migliorare la tempestività dei pagamenti sia in termini di risorse umane che di risorse strumentali". Il medesimo Collegio dei Revisori nella propria relazione al rendiconto 2016 (pag.45) ha evidenziato che "l'ente deve adottare misure ai sensi dell'art. 9 del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Al Collegio non risulta trasmesso il risultato delle analisi per il 2016 mentre per il 2015 è stato pari a giorni 30,11". Ciò premesso, constatato tuttavia che dal successivo questionario 2017 (Sezione I – Gestione Finanziaria, pag.11 del relativo questionario) non sembrerebbero rilevarsi le stesse problematiche, si chiede in ogni caso di confermare la completa (successiva) adozione degli atti necessari e delle azioni correttive per fronteggiare le criticità illustrate al presente punto, di segnalare la eventuale persistenza ad oggi delle stesse, e di inviare i dati sulla tempestività dei pagamenti per il 2018 e 2019.*

**Sul predetto punto 10, si deduce :**

Le criticità sono in corso di miglioramento anche alla luce del potenziamento organico del Servizio Finanziario e a seguito dei miglioramenti informatici introdotti. Si inviano in allegato i dati di tempestività dei pagamenti 2018 e 2019 (dati al II trimestre) (**doc. 06**).

**Con il punto 11 la Corte evidenzia**

*11) Con riferimento agli Organismi partecipati, risulta (al punto 4.9, pag.34, del questionario 2016 ed alla Sezione IV – Organismi partecipati - punto 12, pag.19, del questionario 2017) che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra il Comune e le sue Società partecipate. Si sono anche verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli Organismi partecipati (punto 14, pag.19, del questionario 2017). Se ne espongono i motivi, e le misure adottate al riguardo.*

**Sul predetto punto 11, si deduce :**

Il Comune di Galatone, già in sede di ricognizione delle partecipazioni possedute effettuata con deliberazione di C.C. n. 34/2017, ha rilevato le partecipazioni al capitale sociale delle seguenti società:

- GAL Serre Salentine (quota di partecipazione del 2,01 per cento);
- GAC Jonico Salentino (quota di partecipazione del 5 per cento);
- GAL Terra di Arneo (quota di partecipazione del 2 per cento);

- Consorzio ASI (quota di partecipazione del 3,45 per cento).

Di seguito, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35 del 18.09.2017, ha preso atto che, in base ai criteri stabili dalla legge e dal principio contabile 4/4, per il 2016 nessuno degli Enti sopra citati ha integrato i requisiti per il consolidamento.

All'uopo, si allega apposita deliberazione (**doc. 07**).

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Galatone, lì 09.08.2019

IL SINDACO  
Flavio FILONI